

AVV. RENATO LABRIOLA
PATROCINANTE PRESSO LE MAGISTRATURE SUPERIORI
SPECIALIZZATO IN DIRITTO AMMINISTRATIVO
CASERTA VIA DON BOSCO 27 NAPOLI VIA MELISURGO 6
ROMA VIA PISTOIA 6
TEL 0823323786 FAX 0823213007
PEC: avvrenatolabriola@postacertificata-avvocati.it

SPETT.LE MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

ATTO DI AVVISO PER PUBBLICI PROCLAMI

IN OTTEMPERANZA

ALL'ORDINANZA DEL 29.02.2024, N. 1139/24 RESO DAL TRIBUNALE

AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO ROMA SEZIONE

QUARTA NEL GIUDIZIO N.R.G. 6875/19

Il sottoscritto Avv. Renato Labriola (c.f. MRCLCU75H20F839K), in qualità di difensore della prof.ssa Marietta Ranaudo (C.F. RNDMTT77D59Z404R) in base all'autorizzazione di cui all'Ordinanza n. 1139/24 resa dal Tar Lazio – Roma , Sez.IV, nell'ambito del giudizio nrg 6875/19,

AVVISA CHE

l'Autorità adita è il Tribunale Amministrativo Regionale Per Il Lazio Roma; il ricorso incardinato ha il seguente n. di R.G.6875/19.

Con il ricorso R.G.6875/19 proposto da Marietta Ranaudo contro

- il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, in persona del Ministro p.t.; -la Commissione del Corso Concorso per l'accesso ai ruoli della dirigenza scolastica (D.D.G. n. 1259 del 23 novembre 2017) costituita con decreto direttoriale del 31/12/2018 ; - l'Ufficio Scolastico Regionale della Campania in persona del legale rapp.te p.t.;- il Consorzio interuniversitario Cineca in persona del legale rapp.te p.t. E NEI CONFRONTI DI Prof.ssa Lanzotti Carmen - via Settala n. 39 – Milano 20124 (in qualità di contro interessato) e la Prof.ssa Barbieri Francesca in Morena – Via Aldo Capitini n. 19 Scala A – Potenza - 85100 (in qualità di controinteressato) è stato chiesto, per quanto riguarda il ricorso introduttivo, l'annullamento dei seguenti provvedimenti:

- del D.D.G. n. 395 del 27.03.2019 del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, Direzione generale per il personale scolastico, recante pubblicazione e approvazione dell'elenco dei candidati ammessi a sostenere la prova orale del corso-concorso per il reclutamento di dirigenti scolastici bandito con DDG n. 1259 del 23 novembre 2017, nella parte lesiva della posizione della ricorrente;

- dell'elenco dei candidati ammessi a sostenere la prova orale del corso-concorso per il reclutamento di dirigenti scolastici bandito con DDG n. 1259 del 23 novembre 2017, allegato al D.D.G. n. 395 del 27.03.2019 e che costituisce parte integrante del menzionato provvedimento, nella parte in cui non contempla il nome della ricorrente;

- del provvedimento implicito di non ammissione della ricorrente alle prove orali del concorso, configurato per effetto del mancato inserimento del nome della ricorrente nell'elenco degli ammessi a sostenere la prova orale;
- dei provvedimenti recanti calendari della prova orale del corso concorso nazionale, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento di dirigenti scolastici presso le istituzioni scolastiche statali, adottati dal M.I.U.R. e pubblicati sul sito internet del concorso in data 29.04.2019, che hanno individuato all'uopo la data del 20.05.2019 quale data di inizio delle prove orali del suddetto concorso;
- del giudizio comminato alla ricorrente in riferimento alla prova scritta da lei sostenuta in data 18.10.2018, e che ha cagionato il mancato inserimento tra gli ammessi alla prova orale;
- di tutti gli atti e i verbali della Commissione esaminatrice nella parte in cui si sono rivelati lesivi della posizione della ricorrente;
- in parte qua, del provvedimento n. AOODPIT 2080 del 31.12.2018 del M.I.U.R., Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, Direzione generale per il personale scolastico, di nomina e costituzione delle sottocommissioni esaminatrici per la prova scritta dei candidati al concorso per Dirigenti scolastici, nonché di tutti i provvedimenti relativi alle successive modifiche, nella parte in cui si sono rivelati lesivi della posizione della ricorrente, e ivi inclusi, ove occorra, i decreti n. AOODPIT 1105 del 19.07.2018 e n. AOODPIT 1165 del 27.07.2018, di nomina e composizione iniziale della Commissione;
- in parte qua, della prova scritta sostenuta dalla ricorrente in data 18.10.2018 nell'aula e/o laboratorio dell'Istituto scolastico ITC "Caruso" di Napoli di riferimento come previsto dal M.I.U.R.;
- in parte qua, del verbale n. 10 delle operazioni della prova scritta del 7 marzo 2019 febbraio conosciute dalla ricorrente solo in data 8.5.2019 della 25. sottocommissione, che può acquisire efficacia lesiva per effetto della disposta esclusione della ricorrente dalla prova orale;
- nonché per l'annullamento, previa sospensione e idonea cautela ex art. 56 c.p.a., di ogni atto preparatorio, presupposto, inerente, conseguente e/o comunque connesso, anche ove non cognito; nonché in ogni caso per l'accertamento
- della illegittimità della esclusione della ricorrente dalle prove orali del concorso;
- del provvedimento del Miur, pubblicato in data 30.10.2018 sul sito del Miur, con cui si comunica che "a seguito del rinvio dell'espletamento, nella regione Sardegna, della prova scritta del corso-concorso nazionale, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento di dirigenti scolastici, disposto a seguito dell'ordinanza

del Sindaco del Comune di Cagliari n. 62 del 17.10.2018, ... il giorno e l'ora di svolgimento della suddetta prova, limitatamente ai candidati precedentemente assegnati alle sedi di esame della regione Sardegna, sarà reso noto con avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, 4a Serie speciale, Concorsi ed esami, del 9 novembre 2018" (doc. 2).

- del provvedimento recante avviso, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 89 del 9.11.2018 e sul sito del Miur, relativo al rinvio dello svolgimento della prova scritta del corso-concorso nazionale alla data del 13.12.2018, ore 10.00, nelle sedi individuate dall'Ufficio scolastico regionale e pubblicate sul sito internet del Ministero, per i soli candidati precedentemente assegnati alle sedi di esame della Regione Sardegna, rinvio disposto a seguito dell'ordinanza del Sindaco del Comune di Cagliari n. 62 del 17.10.2018 (doc. 3);

- dell'avviso, pubblicato sul sito del Miur in data 6.12.2018, concernente il rinvio della prova scritta al 13.12.2018 sia per i candidati sardi sia per i candidati muniti di provvedimenti giurisdizionali a loro favorevoli (doc. 4);

- del D.D.G. n. 1178 dell'11.12.2018 del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca – Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio – Direzione Generale, con cui è stato disposto lo svolgimento in data 13.12.2018 ore 10.00 e presso la sede di cui al successivo DDG n. 1181 del 12.12.2018 („Università degli Studi Tor Vergata-Via della Ricerca Scientifica, snc- Edificio PP2-Roma"), della prova scritta del corso-concorso nazionale, per titoli ed esami di cui al D.D.G. n. 1259/2017, anche per quei candidati muniti di provvedimenti giurisdizionali a loro favorevoli, non riformati dal Consiglio di Stato, con cui è stata disposta la loro ammissione con riserva alla procedura concorsuale;

e, ove occorrer possa del relativo DDG n. 1181 del 12.12.2018 concernente la sede

E PER LA CONDANNA dell'Amministrazione, previa idonea cautela disposta anche ai sensi dell'art. 56 c.p.a. - a procedere alla riammissione della ricorrente, anche con riserva, e in via cautelare ai sensi dell'art. 56 c.p.a., alla prova orale il cui svolgimento è imminente, mediante convocazione della stessa per l'effettivo e legittimo svolgimento della prova orale del concorso in oggetto, e dunque per la integrale riammissione della medesima alla procedura di concorso, anche eventualmente in coda al calendario previsto e pubblicato dal MIUR in data 29.04.2019; - ovvero, in subordine, all'ammissione ad una prova orale suppletiva da esperirsi anche successivamente e/o in sessione ad hoc per la ricorrente, e dunque sempre per la integrale riammissione della medesima alla procedura di concorso; - e comunque per l'adozione di ogni più opportuno provvedimento

AVV. RENATO LABRIOLA
PATROCINANTE PRESSO LE MAGISTRATURE SUPERIORI
SPECIALIZZATO IN DIRITTO AMMINISTRATIVO
CASERTA VIA DON BOSCO 27 NAPOLI VIA MELISURGO 6
ROMA VIA PISTOIA 6
TEL 0823323786 FAX 0823213007
PEC: avvrenatolabriola@postacertificata-avvocati.it

cautelare, ivi inclusa, ove occorra e ritenuto necessario, la riedizione e/o il rifacimento della prova scritta del concorso in favore della ricorrente, nonché per l'adozione di ogni eventuale opportuno provvedimento di sospensione integrale delle operazioni di concorso e della procedura pubblicistica, almeno fino alla data di effettivo svolgimento della prova orale da parte della ricorrente e/o fino alla riammissione in concorso della medesima, sempre previa idonea cautela ex art. 56 c.p.a.; e in ogni caso, ove ritenuto necessario, per la condanna dell'Amministrazione, anche previa idonea cautela ai sensi dell'art. 55 c.p.a. - alla riedizione o al rifacimento della prova scritta (o parte della prova) per la ricorrente.

I motivi su cui si fonda il presente ricorso sono di seguito sintetizzati:

**I. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE BANDO DI CONCORSO
D.D.G. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE D.P.R. 487/1994.
VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ART. 1, L. N. 241/90.
VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE PRINCIPIO DI BUON
ANDAMENTO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, ART. 97
COST. ECCESSO DI POTERE PER SVIAMENTO, VIOLAZIONE DEL
CANONE DI TRASPARENZA E CHIAREZZA DELL'AZIONE
AMMINISTRATIVA, VIOLAZIONE DEL PROCEDIMENTO,
INGIUSTIZIA MANIFESTA.**

In generale nell'ambito dell'espletamento della prova scritta del concorso in parola, si sono verificate gravissime anomalie del sistema informatico predisposto dal Ministero nonché delle apparecchiature informatiche presenti nelle diverse sedi di concorso. Come visto, tali problematiche non hanno risparmiato la docente, tanto che ella è stata vittima diretta delle problematiche dedotte. Come anticipato in narrativa, la gestione del concorso e della prova scritta espletata dalla rappresenta si è rivelata fallace, per mala gestio del concorso, riconducibile alla P.A. resistente. In particolare, l'odierna ricorrente è stata svantaggiata dalla seguente serie di anomalie informatiche che, di fatto, hanno inficiato la regolarità della prova scritta (e del concorso) in quanto hanno impedito alla concorrente medesima di redigere la prova in conformità e aderenza alla propria preparazione e al proprio merito. Appare opportuno censurare pertanto l'operato del MIUR in riferimento alla gestione della prova scritta computer based, quindi in relazione alle disfunzioni emerse, visto che le stesse hanno precipuo rilievo per il caso in oggetto, avendo condotto la docente ad ottenere un punteggio non in linea con la propria preparazione e che ne ha inficiato, in sostanza, la prova. Gli strumenti predisposti (si pensi al software ma anche all'hardware) non sono risultati idonei

AVV. RENATO LABRIOLA
PATROCINANTE PRESSO LE MAGISTRATURE SUPERIORI
SPECIALIZZATO IN DIRITTO AMMINISTRATIVO
CASERTA VIA DON BOSCO 27 NAPOLI VIA MELISURGO 6
ROMA VIA PISTOIA 6
TEL 0823323786 FAX 0823213007
PEC: avvrenatolabriola@postacertificata-avvocati.it

al fine di tramutare in prova di concorso oggettiva e regolare quella che era la reale preparazione della docente, conseguita in seguito ad ore e ore, giornate, settimane, mesi di studio intenso. A riprova di quanto sopra, il MIUR medesimo ha deciso, recentemente, di abbandonare il sistema di svolgimento delle prove di concorso computer based, tornando ai tradizionali metodi di concorso, che si sostanziano nell'“utilizzo della carta e della penna. La ambiguità ed imprecisione del sistema software fornito ai candidati e la carenza della accennata funzione di salvataggio automatico dei documenti, hanno determinato la perdita della risposta fornita dal ricorrente al quesito n. 2, a cui ha conseguito la mancata attribuzione di punteggio”. Ancora, sul punto si richiama la già riportata sentenza di codesto Ecc.mo TAR Lazio, sez. III-bis, sent. n. 5867/2019 del 10.05.2019 (cfr., funditus, supra), alla luce della quale non si può che dire evidente che la presente procedura concorsuale non era funzionale al migliore ed efficace svolgimento della prova da parte dei concorrenti, e quindi della ricorrente, ed ha implicato l'“illegittimità dell'“agire della P.A.

II. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE D.D.G. N. 1259 DEL 23 NOVEMBRE 2017 DEL MIUR, BANDO DI CONCORSO FINALIZZATO AL RECLUTAMENTO DI DIRIGENTI SCOLASTICI. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE LEX SPECIALIS. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEI PRINCIPI DI PAR CONDICIO DEI CONCORRENTI, DI MASSIMA CONCENTRAZIONE DELLE PROVE CONCORSUALI, DI CONTESTUALITA' DELLA PROVA SCRITTA, PRINCIPI FONDAMENTALI IN TEMA DI PUBBLICI CONCORSI. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ART. 97 COSTITUZIONE, PRINCIPI DEL BUON ANDAMENTO E IMPARZIALITÀ DELLA P.A. E DELL'ACCESSO AI PUBBLICI IMPIEGHI TRAMITE CONCORSO. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE D.P.R. N. 487/1994. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ART. 3, L. N. 241/90. ECCESSO DI POTERE SOTTO I PROFILI DELLA DISPARITÀ DI TRATTAMENTO, CONTRADDIZIONE TRA PROVVEDIMENTI, INGIUSTIZIA MANIFESTA, CARENZA E DIFETTO DI MOTIVAZIONE, ILLOGICITÀ E IRRAGIONEVOLEZZA DELLA MOTIVAZIONE, ERRONEA VALUTAZIONE DEI FATTI.

Come anticipato in sezione narrativa, il concorso in oggetto risulta palesemente viziato, e ha prodotto un danno evidente in capo alla ricorrente, perché inficiato dalla notevole disparità di condizioni in cui hanno operato i candidati, tra i quali la medesima ricorrente. Per effetto delle scelte dell'“Amministrazione e/o

AVV. RENATO LABRIOLA
PATROCINANTE PRESSO LE MAGISTRATURE SUPERIORI
SPECIALIZZATO IN DIRITTO AMMINISTRATIVO
CASERTA VIA DON BOSCO 27 NAPOLI VIA MELISURGO 6
ROMA VIA PISTOIA 6
TEL 0823323786 FAX 0823213007
PEC: avvrenatolabriola@postacertificata-avvocati.it

dell'inerzia, si è prodotta una notevole disparità di trattamento tra chi, come la ricorrente, ha sostenuto la prova in data 18.10.2018 e i candidati quali i sardi, che hanno goduto di un rinvio di quasi due mesi della loro prova. La prova scritta è unica su tutto il territorio nazionale e si svolge in una unica data in una o più regioni, scelte dal Ministero, nelle sedi individuate dagli U.S.R.". In combinato disposto con la disposizione, è opportuno considerare il comma n. 12 dell'art. 8 del Bando: "Qualora, per cause di forza maggiore sopravvenute, non sia possibile l'espletamento della prova scritta nella giornata programmata, ne viene stabilito il rinvio con comunicazione, anche in forma orale, ai candidati presenti". Come esposto in narrativa, è successo che, una volta fissata la data delle prove scritte su base nazionale per il 18.10.2018, il giorno prima l'U.S.R. della Sardegna, Direzione Generale, Ufficio terzo, determinava il differimento della prova scritta per i soli candidati sardi -cioè quelli che avrebbero dovuto sostenere la prova nelle sedi di Cagliari- a seguito di un'ordinanza sindacale del primo cittadino del capoluogo sardo fondata sulle condizioni metereologiche avverse. L'U.S.R. per la Sardegna – e, si badi bene, non la Direzione Generale del M.I.U.R. – ha comunicato, con provvedimento prot. n. 0017907 del 17.10.2018 che la prova scritta della procedura concorsuale, per i candidati della Sardegna, venisse rinviata, per cause di forza maggiore sopravvenute, a data da destinarsi. Orbene, stando al chiaro dettato (sopra riportato) della lex specialis, ci si sarebbe aspettato un rinvio generalizzato della prova scritta, e invece nessuna comunicazione perveniva dall'Amministrazione ministeriale, che pertanto lasciava svolgere la prova scritta nelle altre sedi nel territorio italiano. Orbene, alla luce delle disposizioni del Bando citate (art. 8, c. 2 e c. 12) che prevedevano contestualità della prova e la possibilità del rinvio dovuto a cause di forza maggiore sopravvenute, tali da non rendere possibile l'espletamento della prova scritta nella giornata programmata, una volta accertato o dato per certo che in Sardegna la prova non potesse svolgersi, l'Amministrazione resistente avrebbe dovuto rinviare la prova scritta in tutta Italia (e non solo in Sardegna!) al fine di garantire e salvaguardare i principi di par condicio dei concorrenti, contestualità e massima concentrazione delle prove concorsuali, buon andamento e imparzialità della P.A. Oppure avrebbe dovuto prevedere che la prova suppletiva di recupero per la Sardegna si tenesse entro e non oltre pochi giorni di differenza dalla data del 18.10.2018. Ciò, viceversa, non è successo. Basti considerare che i sardi hanno recuperato in data 13.12.2018. e. I candidati (quali i sardi) che hanno sostenuto la prova in data successiva sono risultati avvantaggiati, perché: a. hanno usufruito di un termine ben più ampio per prepararsi sulle materie oggetto di concorso e delle

prove; b. hanno potuto comodamente calibrare la propria preparazione sui quadri di riferimento pubblicati, ai sensi dell'articolo 8, comma 9, del Bando di concorso, in data 17.10.2018 (il giorno prima della prova scritta sostenuta dai ricorrenti) dal M.I.U.R., con i criteri di valutazione, le fonti bibliografiche e sitografiche relative alle prove di lingua straniera, e tutto quanto occorresse ai fini dell'espletamento e della corretta valutazione della prova scritta; c. hanno potuto comodamente calibrare la propria preparazione altresì sui quesiti, estratti e non estratti, della prova scritta del 18.10.2018, pubblicati all'indomani dello svolgimento di quella prova (orientativamente verso fine ottobre). Quanto deciso dal MIUR ha danneggiato la posizione di concorrente della ricorrente. Infatti, come già annotato in narrativa, mentre l'odierna ricorrente, ha sostenuto la prova scritta (non rinviata), del concorso in oggetto, in data 18.10.2018, nella sede assegnata nel territorio nazionale, va evidenziato che: a. in data 17.10.2018, ovvero il giorno prima della prova scritta, il M.I.U.R. ha pubblicato i quadri di riferimento della prova scritta del concorso per dirigenti scolastici, ai sensi 28 dell'articolo 8, comma 9, del Bando di concorso, con i criteri di valutazione, le fonti bibliografiche e sitografiche relative alle prove di lingua straniera, e tutto quanto occorresse ai fini dell'espletamento e della corretta valutazione della prova medesima; b. in data 31.10.2018, inoltre, il M.I.U.R. ha pubblicato i quesiti estratti oggetto della espletata prova scritta del corso-concorso per dirigenti scolastici, che si è tenuta in data 18 ottobre 2018, comunicando che tra le tre prove predisposte è stata estratta la prova "B" e che le opzioni di risposta ai quesiti in lingua straniera erano disposte in ordine casuale. Nella stessa occasione il M.I.U.R. ha pubblicato le prove non estratte (A e C) e ha comunicato, inoltre, che la lettera estratta per l'inizio della prova orale fosse la lettera "M". I candidati sardi, al momento delle susesposte pubblicazioni, non ancora sostenevano la prova (per loro rinviata) e quindi, mentre attendevano di conoscere la data prevista per il "recupero", comodamente venivano a conoscenza dei pubblicati quadri di riferimento nonché dei quesiti estratti e non estratti della prova del 18.10.2018 !!! Tali candidati potevano quindi calibrare sugli stessi quadri e quesiti, successivamente, la loro preparazione in vista della prova di "recupero" (poi fissata al 13.12.2018, ben 55 giorni dopo la prova del 18.10.2018)! Tutto ciò, ovviamente, ha influito sulla corretta attuazione del principio concorsuale di par condicio dei concorrenti, minandolo integralmente, alle fondamenta. La ricorrente, che ha sostenuto la prova in data 18.10.2018 ha subito uno svantaggio evidente per effetto delle illogiche scelte del MIUR. La disparità di trattamento si è concretizzata nei fatti dal momento che la ripetizione della prova per i candidati

AVV. RENATO LABRIOLA
PATROCINANTE PRESSO LE MAGISTRATURE SUPERIORI
SPECIALIZZATO IN DIRITTO AMMINISTRATIVO
CASERTA VIA DON BOSCO 27 NAPOLI VIA MELISURGO 6
ROMA VIA PISTOIA 6
TEL 0823323786 FAX 0823213007
PEC: avvrenatolabriola@postacertificata-avvocati.it

della Sardegna è stata fissata ben 2 mesi dopo lo svolgimento della prova da parte della ricorrente, ossia il 13 dicembre 2018.

IV. CARENZA ASSOLUTA DI TRASPARENZA DELLE OPERAZIONI CONCORSUALI. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ART. 12 , D.P.R. N. 487/1994. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ARTT. 22 E SS. L.N. 241/90 E SMI. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ART. 24 COST. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE D.LGS. 33/2013. ECCESSO DI POTERE SOTTO I PROFILI DELLO SVIAMENTO, ILLOGICITÀ E CARENZA DI MOTIVAZIONE, VIOLAZIONE DEL PROCEDIMENTO, INGIUSTIZIA MANIFESTA.

Come anticipato in sezione narrativa, è assolutamente singolare il contegno dell'Amministrazione resistente in riferimento alla gestione delle operazioni concorsuali e alla pubblicazione dei risultati della prova scritta. In particolare, desta notevoli perplessità l'operato del MIUR in riferimento all'obbligo di trasparenza sancito, in ordine alle operazioni di pubblico concorso, dalla normativa di riferimento. Il d.P.R. n. 487/1994, come noto, emana disposizioni vincolanti ai fini della gestione delle operazioni di concorso pubblico di rilievo nazionale (e non solo), quale il concorso per dirigenti scolastici in oggetto. Orbene, in riferimento al concorso in oggetto, il MIUR è contravvenuto alle suesposte disposizioni e ai principi espressi dalla giurisprudenza. Come esposto in narrativa, all'indomani della pubblicazione dell'elenco degli ammessi alla prova orale, in data 27.03.2019, il MIUR impediva l'accesso, per i candidati, ai propri temi, ai verbali di concorso, e alla documentazione amministrativa di rilievo. In particolare, nonostante avesse annunciato che l'accesso, da parte dei candidati, alla propria prova, ai verbali di correzione, e a tutta la documentazione di rilievo, sarebbe stata disponibile nel giro di "due o tre giorni" dalla pubblicazione dell'elenco degli ammessi (tramite l'accesso alla pagina personale in istanze online), il MIUR successivamente impediva l'accesso e non consentiva ai docenti di prendere visione dei propri elaborati, verbali di riferimento e documenti. Così, nonostante la domanda di accesso agli atti formulata dalla ricorrente nei giorni immediatamente successivi alla pubblicazione dei risultati (27 marzo 2019), il MIUR non consentiva accesso ad alcun documento per quasi un mese e mezzo, fino alla data del 9 maggio 2019, data in cui consentiva, in modo generalizzato, solo un accesso parziale alla documentazione! Solo con nota del 19 aprile 2019, infatti, il MIUR si premurava di comunicare ai docenti richiedenti che l'accesso sarebbe stato consentito a partire dalla data dell'8 maggio 2019, e solo a documentazione parziale. Nella nota, infatti, il MIUR

AVV. RENATO LABRIOLA
PATROCINANTE PRESSO LE MAGISTRATURE SUPERIORI
SPECIALIZZATO IN DIRITTO AMMINISTRATIVO
CASERTA VIA DON BOSCO 27 NAPOLI VIA MELISURGO 6
ROMA VIA PISTOIA 6
TEL 0823323786 FAX 0823213007
PEC: avvrenatolabriola@postacertificata-avvocati.it

specificava quanto segue: OGGETTO: Prova scritta del concorso per l'accesso ai ruoli della dirigenza scolastica - D.D.G. n. 1259 del 23.11.2017 - riscontro plurime istanze di accesso presentate dai candidati – “[...] si fa presente che a partire dall'8/5/2019 i candidati che hanno sostenuto la prova scritta potranno prendere visione del proprio elaborato, della scheda di valutazione e del verbale relativo alla correzione del proprio compito”; e ancora, “si rammenta tuttavia che nelle Linee guida Anac n. 1309/2016 (Par. 4.2) è stabilito, con riferimento alla richiesta di informazioni, che resta escluso che [...] l'amministrazione sia tenuta a formare o raccogliere o altrimenti procurarsi informazioni che non siano già in suo possesso. Pertanto l'amministrazione non ha l'obbligo e di rielaborare i dati ai fini dell'accesso generalizzato, ma solo a consentire l'accesso ai documenti nei quali siano contenute le informazioni già detenute e gestite dall'amministrazione stessa”. Tale nozione di “possesso” viene ripresa anche nella Circolare n. 2/2017 del Dipartimento della Funzione Pubblica, in cui, fermo restando che “...nei sistemi FOIA, il diritto di accesso va applicato tenendo conto della tutela preferenziale dell'interesse a conoscere...”, si chiarisce che è possibile negare l'accesso qualora l'attività di elaborazione di dati “...comporterebbe per l'amministrazione un onere tale da compromettere il buon andamento della sua azione”. La nota del 19.04.2019 adduce, peraltro, un diniego su molti documenti richiesti dalla ricorrente e dai partecipanti. Occorre rilevare in questa sede che non a tutti i documenti è stato dato accesso, dal MIUR. La circostanza è meritevole di ulteriore motivo di censura. In sostanza, si è verificato un mancato rispetto del termine (30 giorni) fissato per l'accesso agli atti ai sensi della L. 241/90.

V. CARENZA DI TRASPARENZA DELLE OPERAZIONI CONCORSALE. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE D.P.R. 487/1994. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ART. 97 E ART. 51 COST. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ART. 35, D.LGS. 165/2001. ECCESSO DI POTERE PER SVIAMENTO ILLOGICITÀ E IRRAGIONEVOLEZZA DELLA MOTIVAZIONE, DIFETTO DI ISTRUTTORIA, VIOLAZIONE DEL PROCEDIMENTO, INGIUSTIZIA MANIFESTA.

Venendo alle modalità di svolgimento della prova e delle correzioni, nell'ambito della gestione della prova, affidata dall'Amministrazione a diverse commissioni, si è prodotta una palese violazione del principio fondamentale in tema di pubblici concorsi, quello dell'anonimato dei candidati e delle relative prove concorsuali, nonché dei principi di trasparenza, imparzialità e buon andamento Sempre in

AVV. RENATO LABRIOLA
PATROCINANTE PRESSO LE MAGISTRATURE SUPERIORI
SPECIALIZZATO IN DIRITTO AMMINISTRATIVO
CASERTA VIA DON BOSCO 27 NAPOLI VIA MELISURGO 6
ROMA VIA PISTOIA 6
TEL 0823323786 FAX 0823213007
PEC: avvrenatolabriola@postacertificata-avvocati.it

riferimento al principio granitico della trasparenza delle operazioni concorsuali, quindi, va soggiunto quanto segue. Proprio il sistema computer based, invece che garantire la trasparenza delle operazioni, getta molte ombre sulla genuinità del concorso. 34 Basti pensare, quanto alla inadeguatezza del sistema informatico, anche in relazione alla regola della trasparenza delle operazioni concorsuali, che il sistema computer based non consente di risalire con certezza assoluta e inequivocabile alla potestà dell'elaborato, neanche (ovviamente) in sede di scioglimento dell'anonimato e di pubblicazione dei risultati. Questo aspetto, che inficia senza dubbio il principio granitico di trasparenza delle operazioni concorsuali, costituisce vizio evidente della prova scritta del concorso in oggetto. Si è assistito, all'esito dell'accesso agli atti, ad un'assenza di univocità tra codice personale e prova. In sostanza il codice sorgente CINECA non consente, in modo inequivocabile, di risalire al soggetto che ha redatto l'elaborato, e soprattutto manca alcuna certezza che non siano state svolte operazioni sulla famosa pennetta sulla quale venivano caricati gli elaborati una volta definiti, in sede di prova, dai docenti. Correlativamente, ai candidati non è stato rilasciato alcun report finale, come invece è avvenuto per il concorso nelle province di Trento e Bolzano, che avrebbe permesso di visionare ed attestare con certezza la qualità e quantità dei quesiti svolti. Il fatto stesso che il sistema in Trentino sia stato modificato la dice lunga sulla inefficienza dello stesso. Si è verificata, inoltre, una assoluta carenza di trasparenza all'atto dello scioglimento dell'anonimato in quanto non è stato consentito ai rappresentanti sindacali di assistere alle operazioni. Nelle sedute di scioglimento dell'anonimato del 24 e 25 marzo 2019 vi è stata completa mancanza di trasparenza: non è stata consentita la partecipazione delle organizzazioni sindacali che rappresentano i lavoratori. Alla luce di quanto sopra dedotto, risulta violato insomma, dall'operato dell'Amministrazione, il d.P.R. 487/1994, circa le modalità di svolgimento dei concorsi pubblici, il quale ad esempio prevede, ai sensi dell'art. 1, c. 2, "il concorso pubblico deve svolgersi con modalità che ne garantiscano la imparzialità, l'economicità e la celerità di espletamento, ricorrendo, ove necessario, all'ausilio di sistemi automatizzati diretti anche a realizzare forma di preselezione ed a selezioni decentrate per circoscrizioni territoriali". L'utilizzo del sistema computer based (cfr. anche infra) predisposto dall'Amministrazione non garantisce la trasparenza. Inoltre, non bisogna dimenticare che l'art. 35 d.lgs. 165/2001, rubricato "Reclutamento del personale", prevede: "1. L'assunzione nelle amministrazioni pubbliche avviene con contratto individuale di lavoro: a) tramite procedure selettive, conformi ai principi del comma 3, volte all'accertamento della professionalità

richiesta, che garantiscano in misura adeguata l'accesso dall'esterno [...]; b) mediante avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento ai sensi della legislazione vigente per le qualifiche e profili per i quali è richiesto il solo requisito della scuola dell'obbligo, facendo salvi gli eventuali ulteriori requisiti per specifiche professionalità". Alla luce di quanto sopra, stante l'inadeguatezza del sistema informatico predisposto dal MIUR (sistema CINECA) a garantire in modo cristallino la trasparenza, si chiede l'annullamento del provvedimento di non ammissione e di ogni atto relativo, e la diretta ammissione in via cautelare della ricorrente alla prova orale già fissata, nonché in ogni caso la condanna dell'Amm.ne alla riedizione della prova

VI. ULTERIORI VIZI EMERSI DALL'ACCESSO AGLI ATTI PARZIALE E DALL'ESAME DELL'OPERATO DELL'AMMINISTRAZIONE E DELLA COMMISSIONE DI CONCORSO. 37 VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ART. 97 COST. ECCESSO DI POTERE SOTTO I PROFILI DELLO SVIAMENTO, DIFETTO DI ISTRUTTORIA, CONTRADDIZIONE TRA PROVVEDIMENTI, VIOLAZIONE DEL PROCEDIMENTO, INGIUSTIZIA MANIFESTA.

L'accesso agli atti (parziale) consentito dal MIUR sta facendo venire a galla numerosi vizi del concorso riconducibili all'operato dell'Amministrazione e della Commissione. Per non tediare oltremodo l'Ecc.mo Collegio giudicante, sarà riportato in questa sede un breve sommario delle criticità emerse. Tali vizi, ovviamente, si riflettono nella lesione della posizione giuridica soggettiva della ricorrente. Poiché la ricorrente non è stata ammessa alla prova orale, si può affermare senza dubbio che i vizi del concorso e dell'operato dell'Amministrazione abbiano inficiato la sua posizione, avendo favorito il superamento della prova da parte di altri candidati, perché avvantaggiati dalla assoluta carenza di uniformità, legittimità, trasparenza dell'operato della Commissione, che si va a rappresentare.

VII. ULTERIORI VIZI EMERSI. ECCESSO DI POTERE SOTTO DIVERSI PROFILI, TRA I QUALI LA CONTRADDIZIONE TRA PROVVEDIMENTI.

In generale, l'operato dell'Amministrazione in riferimento alle operazioni di correzione e valutazione degli elaborati è stato caratterizzato da una disomogeneità valutativa tra le diverse sottocommissioni con percentuali di ammessi bassissime in alcuni casi e molto alte in altre. 38 Si è assistito, ancora, al mancato rispetto dei tempi previsti per la correzione. Sul punto, si rappresenta

che, in sede di riunione plenaria della commissione centrale (e di ogni singola sottocommissione), il tempo di correzione per ciascuna prova era stato fissato in almeno 30 minuti. E infatti, il verbale-tipo n. 1 utilizzato dalle commissioni di concorso prevede espressamente che “la correzione di ogni prova dovrà prevedere di norma un tempo di 30 minuti”. Orbene, dall’esame di tantissimi verbali delle correzioni delle singole sottocommissioni è emerso, in difformità con la previsione di cui sopra, che alcune commissioni hanno dedicato un tempo di molto inferiore per la correzione di ciascuna prova (in diversi casi, si parla di 14, 15 minuti ad elaborato). L’orientamento consolidato della giurisprudenza amministrativa deduce e fa discendere dall’incongruenza dei tempi di correzione un vizio evidente delle operazioni concorsuali. L’eccesso di potere per difetto di istruttoria da parte della commissione esaminatrice è evidente. Nel caso in esame viene infatti in considerazione un’attività amministrativa tipicamente discrezionale, quale quella svolta da una commissione di concorso, la quale, sebbene possa agire con un margine di apprezzamento discrezionale, deve farlo pur sempre nel rispetto dei parametri di legalità, imparzialità, buona amministrazione, ragionevolezza e trasparenza, ai quali sempre si deve ispirare qualunque attività diretta a fini pubblici. Nella fattispecie, avente ad oggetto un concorso pubblico riservato per titoli ed esami, il fine primario dell’attività amministrativa può essere rintracciato nella “selezione dei capaci e meritevoli” all’assegnazione dei posti disponibili, così come prescritto dall’art. 97, 3° co., Cost. La ricorrente censura dunque l’operato della commissione esaminatrice per eccesso di potere dovuto a difetto di istruttoria, lamentando il mancato rispetto, nell’esercizio dell’attività discrezionale svolta dall’Amministrazione (attraverso la commissione esaminatrice nominata per valutare le prove concorsuali) dei canoni fondamentali ai quali avrebbe dovuto attenersi la commissione nell’esercizio delle sue funzioni. In particolare, come già accennato, sebbene si trattasse di attività discrezionale, la commissione esaminatrice (così come qualunque P.A. 39 nell’esercizio di un’attività discrezionale) aveva dei parametri ben precisi ai quali attenersi, e cioè la il verbale di prima seduta, comprensivo della “griglia di indicatori” e dei criteri della correzione, elaborato prima dell’esame delle prove scritte, al fine di “vincolare” ciascun commissario a dei criteri oggettivi di valutazione delle prove. Pertanto l’esame dei singoli elaborati consisteva anzitutto nella verifica, da parte di ciascun commissario, della rispondenza o meno dell’elaborato a ciascuno dei criteri in precedenza formulati, e solo successivamente, nella espressione di un giudizio di merito per ciascuna prova. Poi tali valutazioni, espresse in punteggi, dovevano ancora essere

sommate, al fine di dare luogo alla valutazione complessiva per singolo elaborato e poi per candidato. Dunque, il lasso temporale (in molti casi, non oltre 14, 15 minuti in luogo dei 30 previsti dalla stessa Commissione) dedicato all'esame delle prove di ciascun candidato, non può essere ritenuto "congruo" ai criteri di ponderazione, obiettività, selezione dei capaci e dei meritevoli, efficacia, rispondenza agli indicatori, ai quali la P.A. avrebbe dovuto attenersi per non incorrere nel vizio di eccesso di potere. Nella fattispecie in esame il vizio suddetto consiste proprio nel difetto del momento istruttorio, e cioè quello dedicato dai commissari alla cognizione del contenuto degli elaborati, all'applicazione dei singoli indicatori a ciascuna prova; alla formulazione dei singoli giudizi al fine della valutazione complessiva del candidato. Per quanto si trattasse di valutare "quesiti", e quindi non temi o componimenti "lungi" per i quali occorre ovviamente un maggiore lasso temporale per esprimere una qualunque valutazione, pronunce come quelle sopra richiamate sono pienamente condivisibili quando affermano che un tempo più lungo di istruttoria, e cioè di ponderazione dei vari elementi ai quali riferirsi per arrivare al giudizio finale, sarebbe stato ragionevolmente opportuno e avrebbe risposto alle aspettative legittime di ciascun candidato.

Quanto all'operato dell'Amministrazione, rende conto dell'illegittimità di tale operato anche il fatto che vi sia stata una modifica in itinere del Bando di Concorso, con Legge finanziaria 2018, che ha previsto l'abolizione del c.d. "tirocinio", trasformando in corsa il "corso-concorso" in "concorso" tout court. La continua sostituzione dei componenti delle sottocommissioni esaminatrici, che ha causato una disparità di valutazione dei candidati (cfr. sito MIUR dedicato al concorso per tutte le variazioni), appare altresì un comportamento illegittimo dell'Amministrazione. Infine, pur disponendo della medesima griglia di correzione elaborata dalla commissione madre, la stessa è stata applicata in modo disomogeneo tra le diverse sottocommissioni con evidenti disparità nel numero dei candidati ammessi alla prova orale. Tutto quanto sopra, insomma, concretizza un eccesso di potere evidente nell'operato dell'Amministrazione, una violazione del Bando, e una violazione e falsa applicazione delle norme in tema di pubblici concorsi.

SULL'ISTANZA CAUTELARE Il fumus traspare ampiamente dai motivi di ricorso. Quanto al periculum, si tenga conto di quanto segue. Per mezzo del presente ricorso all'Autorità giurisdizionale, come chiarito, viene chiesto l'annullamento, previa sospensione cautelare disposta anche inaudita altera parte ex art. 56 c.p.a., del provvedimento della Commissione del concorso relativo alla

AVV. RENATO LABRIOLA
PATROCINANTE PRESSO LE MAGISTRATURE SUPERIORI
SPECIALIZZATO IN DIRITTO AMMINISTRATIVO
CASERTA VIA DON BOSCO 27 NAPOLI VIA MELISURGO 6
ROMA VIA PISTOIA 6
TEL 0823323786 FAX 0823213007
PEC: avvrenatolabriola@postacertificata-avvocati.it

non ammissione alla prova orale della ricorrente. Le esigenze cautelari, nel caso di specie, emergono chiaramente, visto che si parla di una procedura pubblicistica di concorso tuttora in essere, nella quale è imminente lo svolgimento della prova orale. In particolare, come esposto in narrativa, l'Amministrazione si è dimostrata solerte nella fissazione delle date della prova orale, tanto che in data 29.04.2019, con insolita premura, ha provveduto a pubblicare i calendari della prova, che hanno individuato all'uopo la data del 20.05.2019, in diverse sottocommissioni, quale data di inizio delle prove orali. Circostanza, questa, alla luce della quale il presente ricorso acquisisce il carattere dell'urgenza tale da non consentire la trattazione in fase collegiale cautelare e per la quale si chiede l'adozione di provvedimento cautelare urgente anche ai sensi dell'art. 56 c.p.a., in riferimento almeno alla domanda di ammissione con riserva alla prova orale. L'imminenza della prova orale implica la necessità di un provvedimento di ammissione con riserva ex art. 56 c.p.a., come esposto già in narrativa. La ricorrente, stante la carenza dei termini minimi per poter discutere il presente ricorso in fase collegiale, si trova costretta a chiedere, medio-tempore, l'adozione di un provvedimento cautelare di riammissione, anche con riserva, appunto in via di cautela, alla celebranda prova orale. Risulta chiaro che il periculum è evidente nel caso di specie, in quanto l'attesa per la definizione nel merito della presente controversia pregiudicherebbe definitivamente la posizione dell'odierna ricorrente, la quale si ritroverebbe al cospetto di un concorso ormai chiuso e definitivo, con le graduatorie stilate, le nomine adottate ed i vincitori effettivamente proclamati. La fase successiva, succitata, si sta per svolgere, ed è necessario che la ricorrente possa prendervi parte, visti i vizi dedotti circa la determinazione di non ammissione. D'altro canto, anche sul piano del contemperamento e bilanciamento dei due interessi contrapposti, nessun pregiudizio ricorrerebbe in capo all'Amministrazione che, avendo fissato il calendario delle prove per diversi candidati, non incontrerebbe nessun problema di sorta a far sostenere la prova orale ad un candidato in più. **ISTANZA ISTRUTTORIA AI SENSI DEGLI ARTT. 63 E SS. C.P.A.** Come esposto in narrativa, subito dopo aver appreso la notizia dell'esclusione dalla prova orale, l'odierna ricorrente ha formulato istanza di accesso agli atti relativamente all'esito della prova, ai verbali, atti e documenti inerenti l'operato della commissione. Al cospetto dell'istanza, tuttavia, l'Amministrazione ha risposto consentendo solo l'accesso all'elaborato con le valutazioni della prova della ricorrente, il verbale di correzione e alla scheda di valutazione, rigettando la richiesta di accesso a tutte le altre domande esperite sul punto dalla ricorrente,

AVV. RENATO LABRIOLA
PATROCINANTE PRESSO LE MAGISTRATURE SUPERIORI
SPECIALIZZATO IN DIRITTO AMMINISTRATIVO
CASERTA VIA DON BOSCO 27 NAPOLI VIA MELISURGO 6
ROMA VIA PISTOIA 6
TEL 0823323786 FAX 0823213007
PEC: avvrenatolabriola@postacertificata-avvocati.it

dopo aver addotto pretestuosa esigenza di differimento all'esito del procedimento concorsuale (ALL.). Ciò posto, sembra opportuno, nel diniego dell'Amministrazione sul punto, che nei confronti della resistente venga disposto, ai sensi dell'art. 210 c.p.c. e dell'art. 63, c. 2 c.p.a., un ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c., ovvero in subordine, ove ritenuto maggiormente adeguato, una verifica d'ufficio ai sensi dell'art. 63, c. 4, e dell'art. 66, c.p.a., nominando all'uopo un verificatore, al fine di ottenere la documentazione anelata e richiesta ma non posta a disposizione della candidata da parte dell'Amministrazione, e in particolare tutti i documenti relativi alla commissione di riferimento, elaborati e valutazioni degli altri candidati ivi corretti, nonché ogni documento di rilievo connesso. Sul punto si spiega pertanto domanda istruttoria a codesto Ecc.mo TAR (cfr. infra).

Con riferimento ai motivi aggiunti del 1 ottobre 2019 Ranaudo Marietta ha impugnato i seguenti provvedimenti:

a) del Decreto Dipartimentale n. AOODPIT.REGISTRO DECRETI DIPARTIMENTALI.N.0001205.01.08.2019 del 01.08.2019 del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, Direzione generale per il personale scolastico, recante pubblicazione e approvazione della graduatoria generale nazionale per merito e titoli del concorso per dirigenti scolastici, formata sulla base del punteggio finale conseguito dai candidati ai sensi dell'articolo 10, comma 7 del Bando e, a parità di punteggio complessivo, delle preferenze di cui all'articolo 5, commi 4 e 5, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 nella parte in cui non inserisce come vincitrice la ricorrente Marietta Ranaudo; b) della graduatoria allegata al Decreto Dipartimentale n. AOODPIT. REGISTRO DECRETI DIPARTIMENTALI.N.0001205.01.08.2019 del 01.08.2019 del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, Direzione generale per il personale scolastico, che ne costituisce parte integrante, nella parte in cui non inserisce come vincitrice la ricorrente Marietta Ranaudo;

E PER LA CONDANNA

dell'Amministrazione, previa idonea cautela disposta anche ai sensi dell'art. 56 c.p.a.

- a procedere alla riammissione della ricorrente, anche con riserva, e in via

AVV. RENATO LABRIOLA
PATROCINANTE PRESSO LE MAGISTRATURE SUPERIORI
SPECIALIZZATO IN DIRITTO AMMINISTRATIVO
CASERTA VIA DON BOSCO 27 NAPOLI VIA MELISURGO 6
ROMA VIA PISTOIA 6
TEL 0823323786 FAX 0823213007
PEC: avvrenatolabriola@postacertificata-avvocati.it

cautelare ai sensi dell'art. 56 c.p.a., alla prova orale il cui svolgimento è imminente, mediante convocazione della stessa per l'effettivo e legittimo svolgimento della prova orale del concorso in oggetto, e dunque per la integrale riammissione della medesima alla procedura di concorso, anche eventualmente in coda al calendario previsto e pubblicato dal MIUR in data 29.04.2019;

- ovvero, in subordine, all'ammissione ad una prova orale suppletiva da esperirsi anche successivamente e/o in sessione ad hoc per la ricorrente, e dunque sempre per la integrale riammissione della medesima alla procedura di concorso; - e comunque per l'adozione di ogni più opportuno provvedimento cautelare, ivi inclusa, ove occorra e ritenuto necessario, la riedizione e/o il rifacimento della prova scritta del concorso in favore della ricorrente, nonché per l'adozione di ogni eventuale opportuno provvedimento di sospensione integrale delle operazioni di concorso e della procedura pubblicistica, almeno fino alla data di effettivo svolgimento della prova orale da parte della ricorrente e/o fino alla riammissione in concorso della medesima, sempre previa idonea cautela ex art. 56 c.p.a.; e in ogni caso, ove ritenuto necessario, per la condanna dell'Amministrazione, anche previa idonea cautela ai sensi dell'art. 55 c.p.a.

- alla riedizione o al rifacimento della prova scritta (o parte della prova) per la ricorrente.

AVVISA INOLTRE CHE

I controinteressati sono i soggetti che ricoprono, nella graduatoria impugnata come sopra individuata, le posizioni che vanno dal n. 1 fino al n. 5755 (cfr. elenco allegato dei controinteressati);

AVVISA INOLTRE CHE

Ferme le superiori indicazioni, già fornite nel presente avviso, si comunica che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustiziaamministrativa.it attraverso l'inserimento del numero di registro generale del ricorso (R.G. 6875/19) nella seconda sottosezione "Ricerca ricorsi", rintracciabile all'interno della sezione "Tar Lazio-Roma",

AVVISA INFINE CHE

al presente avviso è allegato il testo integrale del ricorso introduttivo; il ricorso

AVV. RENATO LABRIOLA
PATROCINANTE PRESSO LE MAGISTRATURE SUPERIORI
SPECIALIZZATO IN DIRITTO AMMINISTRATIVO
CASERTA VIA DON BOSCO 27 NAPOLI VIA MELISURGO 6
ROMA VIA PISTOIA 6
TEL 0823323786 FAX 0823213007
PEC: avvrenatolabriola@postacertificata-avvocati.it

per motivi aggiunti ; l'ordinanza n. 1139/24 del 29/02/2024 con cui è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami; l'elenco dei controinteressati

L'Amministrazione dovrà - in ottemperanza a quanto disposto dal Tar Lazio-Roma Sezione IV -:

- pubblicare sul proprio sito istituzionale copia del ricorso introduttivo e della ordinanza n. 1139/24 del 29/02/2024

- pubblicare sul proprio sito istituzionale il testo integrale del ricorso stesso, e della presente ordinanza, in calce al quale dovrà essere inserito un avviso contenente quanto di seguito riportato:

- pubblicare sul proprio sito istituzionale che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente ordinanza (di cui dovranno essere riportati gli estremi);

- pubblicare sul proprio sito istituzionale che lo svolgimento del processo può essere seguito sul sito www.giustizia-amministrativa.it dalle parti attraverso le modalità rese note sul sito medesimo.

- non deve rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, tutta la documentazione ivi inserita e, in particolare, il ricorso, la presente ordinanza, l'elenco nominativo dei controinteressati, gli avvisi;

- rilasciare alla parte ricorrente un attestato, nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione, nel sito, del ricorso, della presente ordinanza e dell'elenco nominativo dei controinteressati integrati dai su indicati avvisi, reperibile in un'apposita sezione del sito denominata "atti di notifica"; in particolare, l'attestazione di cui trattasi recherà, tra l'altro, la specificazione della data in cui detta pubblicazione è avvenuta;

- curare che sulla *home page* del suo sito venga inserito un collegamento denominato "Atti di notifica", dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati il ricorso e la presente ordinanza.

Napoli-Roma, lì 30/03/2024

Avv. Renato Labriola